

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della III legislatura erano stati presentati al Parlamento due disegni di legge che disponevano la regolazione finanziaria degli oneri derivanti allo Stato dalle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli fino a tutta la campagna 1959-60.

Il primo di tali disegni di legge, che riproduceva analoghi provvedimenti presentati al Parlamento già nel corso della II legislatura, disponeva l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55.

Tale provvedimento, presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'epoca ed approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 1958, prevedeva una parziale copertura degli oneri derivanti dalle suddette gestioni, nonché una prima integrazione dei fondi assegnati con precedenti leggi per la copertura degli oneri maturati fino alla campagna 1953-54.

Il secondo provvedimento, presentato il 23 febbraio 1960 alla Camera dei deputati ad iniziativa del Ministro del tesoro, disponeva invece la sistemazione di debiti dello Stato, in essi compresi gli oneri delle gestioni di ammasso del grano e di altri prodotti agricoli, calcolati al 30 giugno 1960, per i quali era prevista una spesa di 392.000 milioni di lire.

Poichè tali provvedimenti non hanno compiuto il loro *iter* parlamentare prima della chiusura della III legislatura e sono quindi decaduti, sarebbe stato necessario ripresentarli al nuovo Parlamento.

Peraltro, poichè nel frattempo sono maturati ulteriori oneri di interessi passivi e sono stati accertati anche gli oneri derivanti dalle due ultime campagne di ammasso del grano per contingente, 1960-61 e 1961-62, è sembrato opportuno regolare tutta la materia con l'unito disegno di legge.

\* \* \*

Il complesso degli oneri, dei quali con lo unito provvedimento deve essere assicurata la copertura, ammonta alla data del 31 dicembre 1962 a lire 578.464 milioni ed è costituito:

per lire 566.290 milioni, dagli oneri risultanti dalla situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso compilata al 31 dicembre 1962 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e già presentata al Parlamento, al netto dello stanziamento di lire 7.000 milioni disposto con legge 3 febbraio 1963, n. 103;

per lire 12.174 milioni, dagli oneri relativi alle gestioni di ammasso del risone delle campagne 1948-49 e 1954-55, non esposti nella predetta situazione.

I predetti oneri si riferiscono:

per lire 484.902 milioni, ai disavanzi delle gestioni di ammasso del grano per contingente effettuate a norma del decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito in legge 21 agosto 1953, n. 589, al netto dello stanziamento di lire 7.000 milioni, già disposto;

per lire 82.679 milioni, a residui disavanzi di gestioni di ammasso dei prodotti agricoli svoltesi fino a tutta la campagna 1953-54, e di cui apposite disposizioni legislative hanno già assunto gli oneri a carico dello Stato senza però disporre lo stanziamento di tutti i fondi occorrenti;

per lire 10.883 milioni, al disavanzo della gestione di 2 milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55.

*Gestioni di ammasso del grano per contingente delle campagne dal 1954-55 al 1961-1962.*

Come risulta dalla situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso presentata al Parlamento, la maggior parte degli oneri di cui è necessario disporre la copertura si riferisce alle gestioni in esame: trattasi di oneri rilevanti che non sono, peraltro, tutti imputabili al normale espletamento delle gestioni.

Non possono, infatti, ad esempio, essere considerati normali oneri quelli conseguenti la particolare politica seguita nel settore granario dai Governi dal dopoguerra ad oggi: il costo delle scorte di congiuntura costituito per legge al tempo degli avvenimenti coreani; gli oneri indiretti derivanti alle gestioni di ammasso dalle importazioni dall'Argentina per il recupero del prestito e lo sblocco delle rimesse degli emigrati e dalla Turchia per lo scongelamento del nostro credito in quel Paese; gli oneri delle permutate con grano duro estero per assicurare alle industrie molitorie materie prime adatte alla produzione di paste alimentari; gli oneri delle distribuzioni gratuite.

Aggiungesi che esigenze di politica sociale hanno imposto di contenere entro determinati limiti il prezzo di vendita di generi di prima necessità, quali il pane e la pasta, ed è stato quindi necessario stabilire il prezzo di cessione del grano in misura insufficiente a coprire il costo del prodotto (prezzo al conferimento) e le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento.

La differenza attiva tra il prezzo di cessione e quello di conferimento, che si è conseguita nelle sole cessioni al normale consumo interno, non è stata sufficiente ad assicurare la copertura di tutti gli oneri derivanti dalle gestioni e che non riguardano soltanto la gestione di ammasso vera e propria, ma si riferiscono soprattutto agli

oneri di finanziamento, alie operazioni di consegna del grano franco molino, a tutti gli interventi di carattere straordinario che è stato necessario disporre per alleggerire, specie nel corso di alcune campagne di ammasso, le giacenze di grano tenero che erano venute a costituirsi.

È quindi opportuno un breve esame dei singoli motivi che hanno causato le passività delle gestioni di ammasso e che vengono qui di seguito esposti.

#### Oneri di finanziamento.

Il finanziamento delle gestioni di ammasso, necessario per consentire l'immediato pagamento ai produttori del grano conferito, è stato effettuato dalle aziende di credito ammesse per legge a partecipare a queste operazioni, in base ad un piano di ripartizione predisposto all'inizio di ogni campagna di ammasso dall'Istituto di emissione.

Il finanziamento è stato regolato da apposite convenzioni stipulate provincialmente, tra l'Ente ammassatore e l'Istituto gestore del finanziamento, quale rappresentante delle aziende di credito partecipanti al finanziamento stesso. Lo schema tipo di dette convenzioni è stato redatto in sede nazionale sotto gli auspici del Ministero dell'agricoltura e della Banca d'Italia.

Mentre le Banche hanno assunto l'impegno di assicurare alla gestione le somme occorrenti, mediante sconto di cambiali ed aperture di credito in conto corrente, gli Enti ammassatori hanno provveduto a far rifluire su detti conti bancari i ricavi della vendita del prodotto, a decurtazione delle anticipazioni effettuate.

L'entità degli oneri derivanti dal finanziamento del prodotto conferito è stato assai variabile, essendo in relazione al ritmo di afflusso dei prodotti all'ammasso, che si è verificato nei primi mesi della campagna, ed al ritmo della vendita dei prodotti stessi, che si è attuato progressivamente nel corso della campagna e che si è intensificato, come è ovvio, verso la fine della campagna stessa, prima del nuovo raccolto.

La spesa per interessi passivi ed accessori di finanziamento ha rappresentato, per la gestione di ammasso, l'onere più rilevante,

in quanto, oltre il periodo della normale esposizione finanziaria nel corso della campagna, i conti bancari sono continuati a rimanere scoperti per l'ammontare del disavanzo della gestione: essi sono stati e sono tuttora produttivi di ulteriori interessi fino a quando i conti stessi non potranno essere estinti mediante l'integrale pagamento da parte dello Stato del credito vantato dalle Banche per il finanziamento degli ammassi.

#### Spese di gestione e di distribuzione.

Il grano è stato conferito in sacchi, alla soglia del magazzino di ammasso e con lo obbligo da parte dell'ente gestore di restituire i sacchi vuoti al conferente.

Pertanto le operazioni a carico della gestione per il ricevimento, la custodia e la conservazione del prodotto sono state molteplici e possono essere così riepilogate:

introduzione, pesatura, vuotatura dei sacchi, accatastamento della merce;

campionamento, per accertare le caratteristiche merceologiche delle singole partite, ai fini dell'effettivo prezzo da corrispondere;

compilazione del bollettino di conferimento;

reperimento ed affitto dei magazzini di proprietà di privati o degli Enti ammassatori;

paleggiature e disinfestazioni, per assicurare la buona conservazione del prodotto;

registrazione, presso ogni magazzino, di tutti i movimenti di carico e di scarico;

uso delle attrezzature tecniche dei silos, dei magazzini e del materiale di stivaggio.

Alle spese sostenute per l'espletamento di tali compiti vanno poi aggiunte quelle generali e di amministrazione per il complesso delle prestazioni che gli Enti ammassatori sono stati chiamati a svolgere nell'interesse delle gestioni: rapporti con i conferenti, con gli Istituti finanziatori, con gli Organi centrali e periferici della Pubblica amministrazione, nonché quelle per l'assicurazione del prodotto contro l'incendio, i furti e la responsabilità civile verso terzi.

Per quanto concerne la distribuzione del prodotto è da ricordare che il grano è stato

assegnato ai molini, su loro richiesta, dai competenti Organi dello Stato che hanno indicato, all'atto dell'assegnazione, anche i magazzini di prelievo del cereale.

La gestione ha provveduto al prelievo del grano dai magazzini, a curarne la pesatura, l'insaccatura, il carico su veicolo, il trasporto a mezzo ferrovia o a mezzo camion fino al molino, lo scarico dal veicolo e la consegna del prodotto al destinatario con tutti gli adempimenti connessi.

L'operazione è stata relativamente semplice e poco onerosa allorchè si è trattato di consegna del grano a molini siti nella stessa provincia nella quale il prodotto è stato prelevato, ma le operazioni sono state più complesse, e conseguentemente più costose, allorchè il grano ha dovuto essere consegnato a molini che hanno i loro impianti in località distanti da quelle di ritiro: in tal caso l'operazione ha comportato normalmente il trasporto a mezzo camion da magazzino di ammasso a scalo ferroviario, il trasporto a mezzo ferrovia fino alla stazione destinataria e l'ulteriore trasporto a mezzo camion fino al molino acquirente.

Questo complesso movimento ha richiesto largo impiego di mano d'opera, dovendosi provvedere al carico e allo scarico della merce su e dai vari mezzi utilizzati.

A questo complesso di rilevanti oneri vanno inoltre aggiunte quelle spese che si sono dovute sostenere per operazioni di carattere straordinario che è stato necessario effettuare. Fra queste:

le operazioni di prepulitura delle rimanenze di grano passate in carico alla gestione successiva. Un prodotto, che è rimasto in magazzino per oltre un anno, ha dovuto necessariamente essere prepulito, affinché ne fosse assicurata la buona conservazione per un periodo di tempo imprevedibile;

i trasferimenti di grano da magazzino a magazzino nell'ambito provinciale. Il prodotto doveva essere ricevuto in magazzini di facile accesso per i conferenti; non sempre però è stato possibile reperire *in loco* magazzini della capacità occorrente, nè quelli

reperibili erano tutti perfettamente idonei per una buona conservazione del prodotto. Da ciò la necessità di trasferire il prodotto stesso in locali che avessero i migliori requisiti possibili;

i trasferimenti interprovinciali. Riguardano soprattutto il grano duro della Sardegna che non ha potuto essere consumato nell'Isola ed ha dovuto quindi essere inviato nel Continente per trovare impiego. Operazione senza dubbio costosa ma che non si è potuto evitare, anche perchè si è dovuta lasciare libera l'attrezzatura ricettiva della Isola, già insufficiente, per la conservazione del grano tenero, da destinare alla confezione del pane per quelle popolazioni.

Inoltre, in alcune campagne di ammasso, per le rilevanti giacenze di prodotto residue nei magazzini di molte provincie, è stato necessario disporre trasferimenti in altre provincie di notevoli quantità di frumento, allo scopo di consentire ai produttori il conferimento del grano del nuovo raccolto.

A tutte le spese sopraindicate è stato provveduto mediante il prelievo, all'atto della vendita del prodotto, di una quota di accantonamento stabilita per ogni campagna di ammasso dal Comitato interministeriale dei prezzi, in relazione ai quantitativi che si prevedeva di immettere al consumo.

Oneri eccezionali.

La produzione granaria nel nostro Paese ha segnato, negli anni decorsi, un balzo produttivo che ha superato ogni roseo ottimismo: infatti, da una produzione media di 76 milioni circa di quintali del quinquennio 1935-39 si è saliti ai 90 milioni circa nel quinquennio 1955-59. Ciò nonostante che la superficie coltivata a grano sia diminuita dai 5.114.000 ettari del primo quinquennio ai 4.829.000 del secondo.

All'aumentata produzione ha fatto riscontro una diminuzione del consumo in conseguenza del migliorato tenore di vita delle popolazioni; si è scesi così da un consumo *pro capite* di 126 kg. dell'anteguerra ai 121 chilogrammi degli ultimi anni.

Ne è derivato che il saldo tra produzione e consumo, negativo prima della guerra, si è trasformato gradualmente in attivo.

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si sono così costituite, in alcuni anni, scorte di grano nelle gestioni di ammasso per contingente che non hanno trovato possibilità di collocamento sul mercato interno.

È evidente che le disponibilità di grano esistenti sul libero mercato hanno spinto i molini ad approvvigionarsi al di fuori degli ammassi, per cui il prodotto conferito in una determinata campagna non era esaurito al momento del nuovo raccolto.

Infatti ogni campagna del periodo considerato ha assunto in carico i seguenti quantitativi rimasti invenduti nella precedente campagna:

1954-55 . . . . .	q.li	12.496.000
1955-56 . . . . .	»	4.868.000
1956-57 . . . . .	»	16.398.000
1957-58 . . . . .	»	16.900.000
1958-59 . . . . .	»	10.562.000
1959-60 . . . . .	»	5.455.000
1960-61 . . . . .	»	2.808.000
1961-62 . . . . .	»	255.000

Tale situazione non poteva non destare seria preoccupazione per cui, a decorrere dalla campagna 1955-56, e con ritmo adeguato al crearsi delle sempre maggiori giacenze, è stato necessario provvedere ad alleggerire le notevoli scorte di grano tenero, approvvigionando contemporaneamente il Paese dei necessari quantitativi di grano duro, la cui produzione nazionale è sempre inferiore al fabbisogno.

Le cessioni di grano, effettuate per conseguire tali finalità, sono consistite in:

	<i>per quintali</i>	
prestiti a Governi esteri . . . . .		970.000
permutate di grano tenero con grano duro estero . . . . .		9.330.000
cambio di grano tenero con grano duro nazionale . . . . .		653.000
vendite a Paesi esteri . . . . .		7.863.000
vendite all'estero a mezzo asta		5.012.000
reintegri esportazione sfarinati		13.671.000
vendite per uso zootecnico . . . . .		2.730.000
distribuzioni gratuite per assistenza . . . . .		8.050.000

Dette operazioni, se da un lato hanno raggiunto le finalità che si proponevano (assistenza alle popolazioni indigenti o danneggiate da avversità atmosferiche, approvvigionamento di grano duro, collocamento all'estero di grano, farina e pasta, agevolazioni per l'incremento della produzione zootecnica), dall'altro hanno procurato oneri che sono rimasti a carico delle gestioni di ammasso.

Tali oneri, per la sola differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti ed il ricavo conseguito dalle effettuate cessioni, ammontano a lire 171.000 milioni, di cui 49.000 milioni per distribuzioni gratuite a scopo assistenziale.

*Integrazione di stanziamenti per oneri derivanti dalle gestioni 1953-54 e precedenti:*

Le somme di cui sono state concesse autorizzazioni di spesa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856, e con leggi 12 luglio 1949, numero 459, e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601, non sono state sufficienti a far fronte alla copertura dell'intero onere derivante dalle rispettive gestioni, sia perchè non sempre è stato possibile accantonare, negli appositi fondi del Ministero del tesoro, le somme necessarie, sia per effetto degli oneri di finanziamento maturati dalla data di chiusura di ciascuna campagna a quello in cui i fondi stanziati in bilancio sono stati messi a disposizione e successivamente erogati.

Occorre pertanto provvedere alla integrazione dei fondi stessi per assicurare la copertura dei residui disavanzi che al 31 dicembre 1962 ammontavano a lire 82.679 milioni.

*Gestione di due milioni di quintali di risone:*

Dopo un favorevole periodo di alcuni anni, durante i quali il riso italiano ha potuto essere esportato con relativa facilità a prezzi remunerativi, nel 1954 la situazione si è improvvisamente capovolta per una

forte diminuzione dei prezzi sul mercato internazionale. Ciò ha causato una contrazione delle esportazioni e la conseguente formazione di notevoli giacenze di risone.

La caduta del prezzo internazionale del riso ha colpito la risicoltura italiana nella fase della sua maggiore espansione, che date le particolari condizioni di mercato aveva ben ragione di essere incoraggiata.

La campagna commerciale del risone di produzione 1954 si è iniziata con quasi due milioni di quintali di rimanenze; la politica di sussidio alle esportazioni adottata da alcuni Paesi (Stati Uniti - Spagna) e le frequenti azioni di rottura sul mercato, sperimentate specie da alcuni Paesi asiatici, hanno reso impossibile il collocamento all'estero della disponibilità di risone italiano eccedente il normale consumo interno.

Per far fronte a tale situazione di fatto, per dare tono al mercato soprattutto nei riflessi internazionali e calmare le legittime apprensioni delle zone agricole interessate, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, nella seduta del 13 febbraio 1955, ha deliberato l'ammasso, in conto gestione statale per la sola campagna 1954-55, di due milioni di quintali di risone, al prezzo di lire 6.400 al quintale.

La gestione è stata affidata all'Ente nazionale risi, che l'ha amministrata direttamente sotto il controllo ed in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro.

Tale gestione alla data del 31 dicembre 1962 presentava un disavanzo di lire 10.883 milioni, che costituisce, a tale data, l'onere da assumere a carico dello Stato.

\* \* \*

Complessivamente il risultato d'esercizio delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli presentava, alla data del 31 dicembre 1962, un disavanzo di lire 830.000 milioni costituiti:

per lire 813.710 milioni, dalle gestioni di ammasso di cui alla situazione presentata al Parlamento;

per lire 16.290 milioni, dalle gestioni di ammasso del risone, non incluse nella predetta situazione.

A costituire tale risultato le gestioni di ammasso del grano hanno inciso per ben lire 785.093 milioni di cui:

lire 219.477 milioni per differenze passive tra il prezzo corrisposto ai conferenti ed i ricavi conseguiti dalle cessioni;

lire 337.887 milioni per oneri di finanziamento;

lire 227.729 milioni per spese di gestione.

A fronte del suddetto disavanzo complessivo di lire 830.000 milioni sono stati effettuati pagamenti, a seguito delle autorizzazioni di spese già concesse, per lire 244.536 milioni (di cui 4.116 milioni per le gestioni di ammasso del risone), ed è stato già disposto, con legge 3 febbraio 1963, n. 103, uno stanziamento di lire 7.000 milioni per il pagamento di un milione di quintali di grano destinati gratuitamente ad uso seme.

Occorre quindi provvedere alla copertura del residuo onere di lire 578.464 milioni che vanno maggiorati degli interessi che sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 1963 e che continuano a maturare fino alla data di effettivo pagamento.

Tali interessi sono stati calcolati sull'intera copertura fino al 30 giugno 1964 e a scalare sulle scoperture che residueranno dopo tale data, fino all'utilizzo delle somme che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del proposto disegno di legge, saranno messi a disposizione, per la massima parte, in quattro esercizi finanziari.

\* \* \*

Il testo del disegno di legge non differisce, nella sua sostanza, da quello delle leggi del 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601, con le quali furono assunti a carico dello Stato gli oneri delle gestioni di ammasso fino a tutta la campagna 1953-54.

Infatti:

con l'articolo 1 del provvedimento viene disposta l'assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente delle

campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62;

con l'articolo 2 viene assunto a carico dello Stato l'onere della gestione di 2 milioni di quintali di risone della campagna 1954-55;

con l'articolo 3 si dettano norme per l'accertamento della effettiva entità degli oneri e per le modalità di rendicontazione delle gestioni;

con l'articolo 4 si autorizza la spesa di lire 693,3 miliardi. Tale spesa tiene conto degli oneri risultanti alla data del 31 dicembre 1962 (lire 578.464 milioni) e dei successivi interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo pagamento;

con l'articolo 5 si provvede alla copertura della spesa mediante utilizzo dei fondi già accantonati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 130.529.700.000 e mediante la emissione di speciali certificati di credito per la differenza;

con gli articoli 6 e 7 si autorizza l'emissione degli speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 562.770.300.000. L'emissione sarà effettuata in quattro esercizi finanziari e l'ammortamento in dieci anni: i certificati e loro rendite godono delle esenzioni fiscali di cui

agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

con gli articoli 8, 9 e 10 si autorizza la corresponsione di acconti a favore degli Istituti bancari finanziatori degli ammassi. Gli acconti potranno essere erogati nella misura massima del 90 per cento del credito vantato dalle Banche e la loro più immediata corresponsione consentirà di contenere l'aggravio degli interessi passivi che continuano a maturare sui crediti vantati dagli Istituti stessi.

Appare superfluo sottolineare l'importanza e l'urgenza del presente provvedimento con il quale, oltre a sistemare le passività derivanti dalle vecchie campagne di ammasso, si provvede ad eliminare anche una delle cause che potrebbe concorrere alla creazione di pericolose tensioni inflazionistiche, specie se si dovesse continuare a ripianare, sia pure in via transitoria, gli interessi passivi sulla carta ammassi, attraverso lo sconto cambiario.

Non va trascurato, infatti, che la creazione di liquidità primaria, dovuta al maturarsi dei soli interessi sul portafoglio riscontato, ha raggiunto nel 1962 i 35-40 miliardi, pari al 10 per cento dell'aumento della circolazione verificatosi nello stesso anno.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi durante le campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, nelle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato a norma del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito in legge 21 agosto 1953, n. 589, e costituiti:

a) dai minori ricavi ottenuti nelle cessioni al consumo interno ai prezzi ufficialmente fissati rispetto a quelli corrisposti ai conferenti, maggiorati delle spese di ammasso e di distribuzione e degli oneri di finanziamento;

b) dalle perdite derivanti dalle cessioni di carattere straordinario (vendite, permutate, prestiti, reintegri per esportazione di sfarinati, cessioni ai mangimisti e vendite di grano soffiacciato o sfarinato per uso zootecnico) effettuate, a prezzi inferiori a quelli ufficiali di vendita, all'interno del Paese ed all'estero, per collocare i quantitativi di grano tenero residuati al termine delle singole campagne granarie ed eccedenti le necessità del consumo alimentare interno;

c) dalle perdite derivanti dalle distribuzioni di grano disposte ai sensi delle leggi 25 luglio 1957, n. 595 (articoli 20 e 24, quinto comma), 5 febbraio 1958, n. 28, 24 giugno 1958, n. 637 (articolo 2, secondo comma), 26 dicembre 1958, n. 1121, 24 marzo 1959, n. 129, 31 gennaio 1960, n. 32, 3 febbraio 1963, n. 103;

d) dalle spese sostenute e non recuperate per il prodotto rimasto invenduto a fine campagna.

**Art. 2.**

È altresì assunto a carico dello Stato, per l'ammasso del risone della campagna 1954-55 effettuato per conto dei produttori, l'onere derivante dalla gestione del contingente di due milioni di quintali di risone



e costituito dalla differenza tra il prezzo corrisposto ai conferenti, maggiorato delle spese sostenute per l'ammasso e quello ricavato dalla vendita del prodotto.

### Art. 3.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata attraverso l'esame di appositi rendiconti che debbono essere compilati e presentati distintamente per ogni campagna:

a) dagli Enti gestori degli ammassi per i quantitativi di grano ammassati e ceduti, i pagamenti effettuati ai conferenti, gli oneri di finanziamento e i ricavi conseguiti al netto delle quote di accantonamento stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi per far fronte alle spese di ammasso e di distribuzione;

b) dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per le quote fissate dal Comitato interministeriale dei prezzi e accantonate sui ricavi delle vendite del grano nazionale ed estero per far fronte:

1) alle spese di ammasso (tecniche e generali) del grano nazionale, in esse comprese quelle per l'organizzazione ed il controllo degli ammassi;

2) alle spese tecniche di deposito del grano estero;

3) alle spese tecniche di distribuzione del grano nazionale ed estero;

4) alle spese generali per l'importazione ed il deposito del grano estero e per la distribuzione del grano nazionale ed estero;

5) alle quote destinate al Concorso per la produttività nelle campagne di ammasso 1952-53, 1953-54 e 1954-55;

c) dall'Ente nazionale risi per la gestione del contingente di 2 milioni di quintali di risone della campagna 1954-55.

La compilazione e la presentazione dei rendiconti di cui alle lettere a) e b) è effettuata secondo le modalità stabilite per le precedenti campagne, ai sensi delle leggi 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601.

Le modalità per la compilazione del rendiconto della gestione del contingente di 2 milioni di quintali di risone sono stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro.

Le spese generali e tecniche possono essere rimborsate anche in via forfettaria: i relativi *forfait* di spesa sono determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello del tesoro.

#### Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 693,3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la liquidazione degli oneri previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e per l'integrazione dei fondi assegnati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, numero 856, e con le leggi 22 luglio 1949, n. 459, e 28 giugno 1956, nn. 596, 597, 598, 599, 600 e 601, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dei disavanzi delle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e altri prodotti agricoli delle campagne dal 1943-44 al 1953-54.

#### Art. 5.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge sarà provveduto:

a) per lire 12 miliardi e 550 milioni, lire 39 miliardi e 100 milioni, lire 30 miliardi, lire 12.879.700.000 e lire 22 miliardi, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro n. 532 dell'esercizio 1955-56, n. 495 dell'esercizio 1956-1957, n. 498 dell'esercizio 1957-58, n. 685 dell'esercizio 1958-59 e n. 545 dell'esercizio 1961-62;

b) per lire 14 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

c) per lire 562.770.300.000 con gli speciali certificati di credito di cui al successivo articolo 6.

#### Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo di lire 562.770.300.000, ripartiti in quattro esercizi, a decorrere dal 1964-65, ammortizzabili in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi ai tassi che saranno stabiliti dal Ministro medesimo, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i tassi di interesse, i prezzi di emissione, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, gli importi dei titoli medesimi da emettere ed i piani di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite Consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli medesimi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

#### Art. 7.

Ai certificati di credito di cui al precedente articolo 6, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

## Art. 8.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti e di ulteriori acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

## Art. 9.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono gli Enti gestori verso lo Stato.

## Art. 10.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere, in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 11.

Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le variazioni annuali allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.